

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1917-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE VETTORI)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1982 (V. Stampato n. 2983)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro delle Finanze

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 maggio 1982

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Enel, si occupa, all'articolo 4, delle concessioni dell'esercizio delle attività elettriche (produzione, importazione ed esportazione, vendita, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica) alle aziende elettriche degli enti locali ed alle imprese autoproduttrici: tali aziende rappresentavano, all'epoca, una consistente potenza rispetto all'intero sistema nazionale, essenzialmente idroelettrico. Per il punto 5) del citato articolo 4 è infatti prevista per le aziende degli enti locali la possibilità di una concessione dell'Enel, purchè richiesta entro due anni e rilasciata con capitolati adattati a garantire all'utenza i massimi vantaggi con fini di utilità generale.

Per il punto 6) del citato articolo 4 sono, inoltre, esonerate dal trasferimento all'Enel le imprese che producono, o che abbiano già costruito impianti per produrre energia elettrica destinata a soddisfare i bisogni inerenti ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse.

Il carattere eccezionale di dette disposizioni è confermata dall'articolo 25 del testo unico sulle acque e impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dall'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 che stabiliscono la non rinnovabilità delle concessioni in scadenza di impianti idroelettrici con potenza nominale superiore ai 3.000 kw degli enti locali e delle imprese autoproduttrici ed il conseguente trasferimento, alla scadenza, dei relativi impianti all'Enel.

Le prime scadenze di alcune grandi derivazioni idroelettriche regolate da concessioni del tipo descritto si sono verificate nel 1977, in una situazione energetica nazionale totalmente difforme da quella prevista all'epoca della nazionalizzazione, con l'Italia non ancora materialmente attrezzata nè psicologicamente (o culturalmente) preparata ai mutati

rapporti mondiali con i detentori di petrolio e di materie prime in genere, ed alle necessità di profonde variazioni nel modo di produrre ed anche di vivere.

Si è però subito imposta l'evidente necessità di diversificare fonti e provenienze energetiche, di ricorrere al risparmio ed a tutte le risorse interne, di ricercare con urgenza contributi d'ogni provenienza per il difficile bilancio energetico nazionale.

Dopo molti rinvii ed aggiornamenti sono stati approvati il Piano energetico nazionale, il programma dell'Enel ed anche quello del CNEN, ora ENEA: se l'Italia saprà tempestivamente affrontare e realizzare quanto programmato, in materia energetica, anche il passaggio ad una situazione socio-economica migliore dell'attuale potrà essere facilitato.

Nelle more di una regolazione delle citate grandi derivazioni in scadenza, le relative concessioni sono state prorogate una prima volta per tre anni con la legge 31 marzo 1977, n. 92, una seconda volta per breve tempo con legge 1° aprile 1981, n. 106, ed infine una terza volta e con la fissazione della scadenza al 31 ottobre 1982, con la legge 22 dicembre 1981, n. 765.

In aggiunta ad iniziative parlamentari il Governo ha presentato una sua proposta (atto Camera n. 2983 del 20 novembre 1981) che, con l'assorbimento delle proposte parlamentari è stata approvata il 13 maggio 1982 in sede legislativa dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati ed è ora all'esame del Senato.

I mutamenti e le necessità sopravvenute in materia energetica e nel ruolo dell'Enel non devono far dimenticare la difficoltà di investimento, specie per la mancata redditività dello stesso.

L'ipotesi della semplice acquisizione da parte dell'Enel degli impianti con concessione in scadenza confligge con l'interesse dei concessionari, sia autoproduttori che aziende

di enti locali, che continuano ad auspicare il pluralismo in materia di produzione energetica.

La proposta governativa reca una regolamentazione che supera gli interessi di parte per privilegiare la produzione idroelettrica nella sua continuità, nella sua convenienza, nella sua massima utilizzazione anche attraverso ampliamenti e rinnovi degli impianti oggetto di concessione.

Si intende dare forma giuridica alle trattative svolte dall'Enel con i concessionari di prossima scadenza, attraverso il trasferimento degli impianti, incentivandone rinnovo ed ampliamento, assicurando ai concessionari cedenti il graduale uso in quindici anni dei benefici di produzione ed un congruo indennizzo, ma prevedendo anche dei rinnovi di concessione.

Per una opportuna valutazione quantitativa, anche rapportata all'intera potenza elettrica italiana che non raggiunge la punta di 40.000 MW, si riassumono i dati delle concessioni in scadenza:

4 impianti dell'AEM di Torino per 68,8 MW;

2 impianti dell'AEM di Milano per 6,8 MW;

1 impianto dell'AEM di Tolentino per 3,3 MW;

15 impianti di autoproduttori per 171,3 MW;

1 impianto consorziale AEM e autoproduttori per 10,5 MW.

Sono poi previsti scadere per il 1983, 20,4 MW dell'azienda di Bolzano e Merano e 42,2 MW per tre altri impianti di autoproduttori.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati si compone di 8 articoli che si propone di approvare senza variazioni: per quanto riguarda la salvaguardia delle attribuzioni delle regioni autonome è degno di nota l'ultimo articolo in quanto elimina le perplessità e le precisazioni avanzate dal relatore dell'ultimo provvedimento di proroga.

Con l'articolo 1 si condiziona il passaggio all'Enel degli impianti alla manifestazione di volontà dell'ente stesso, in relazione ai

programmi di utilizzo, pur senza alterare i rapporti giuridici tra lo Stato e il concessionario. L'articolo 2 prevede la possibilità di rinuncia dell'Enel alla richiesta di trasferimento per quegli impianti che si impegnino ad aumentare potenza o produzione e, nel caso di aziende di enti pubblici, anche se l'aumento di potenza o di produzione non è tecnicamente realizzabile. Per gli autoproduttori si deroga alla producibilità massima che comporta il trasferimento secondo le norme attuali ed anche al rapporto tra produzione ed utilizzo in proprio.

L'articolo 3 detta la normativa per le convenzioni Enel-concessionari, che vanno approvate dal Ministro dell'industria, di concerto con quello dei Lavori pubblici: la normativa prevede anche la decadenza della concessione e le modalità di intervento dell'Enel per l'esercizio.

L'articolo 4 prevede l'ipotesi di trasferimento di opere relative a grandi derivazioni con concessioni scadute: ai concessionari è assicurata per sei anni potenza ed energia a prezzo di costo in quantità pari alle possibilità dell'impianto: successivamente, per altri nove anni, la quantità decresce progressivamente. L'obbligo dell'Enel è esteso anche alle imprese degli enti locali che divenissero concessionarie in forza della legge 2 agosto 1975, n. 393, che prevede tale caso.

Con l'articolo 5 si è salvaguardata la posizione del personale degli impianti trasferiti, in quanto avente occupazione con carattere di esclusività elettrica.

L'articolo 6 prevede il trasferimento delle opere oggetto di concessioni scadute, stabilendo la maggiorazione del 15 per cento dell'indennizzo nel caso di accordo tra le parti: ciò vale per l'Enel quanto per le subentranti municipalizzate *ex lege* n. 393.

Con l'articolo 7 si stabilisce la procedura tra Ministero dell'industria e Ministero dei lavori pubblici per la durata delle concessioni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sia per gli autoproduttori che per le imprese degli enti locali, sulla base della anticipata esecuzione dei lavori di ampliamento e rinnovamento rispetto alla scadenza originaria e sulla base degli indici di miglioramento fissati da convenzioni con l'Enel.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 8 salvaguarda le prerogative delle regioni autonome ed estende in particolare alla Valle d'Aosta la potestà di concedere subconcessioni secondo le leggi dello Stato anche alle grandi derivazioni assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945.

Giova rammentare che la concessione di energia relativa agli impianti trasferiti è esente da sopraprezzo termico e che l'Enel ha già definito le relative convenzioni sia con la federazione delle municipalizzate, sia

con l'unione degli autoproduttori. Entrambe le parti hanno mostrato gradimento per le proposte che attendono ora il necessario supporto giuridico dall'approvazione della legge.

Essa risponde con sollecitudine all'interesse nazionale e delinea una traccia che evita traumi e liti in materia delicata: merita perciò di essere approvata.

VETTORI, *relatore*

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

10 luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

Il provvedimento, che regola i rapporti in materia di concessioni tra l'ENEL ed altre imprese, prevede all'articolo 6 una maggiorazione dell'indennizzo stabilito dall'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che non può ritenersi un onere a carico degli enti pubblici tale da rientrare nella previsione dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprietà dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è condizionato all'esercizio, da parte dell'ENEL, della facoltà di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

I rapporti giuridici tra lo Stato ed il concessionario restano disciplinati dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Art. 2.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

L'ENEL rinuncerà alla facoltà di cui al precedente articolo 1 anche nel caso di impossibilità tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dall'ENEL e dall'impresa concessionaria ed

il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancata nomina o di disaccordo vi provvede il Ministro dei lavori pubblici.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza ed a condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

Le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica, sono obbligate ad indicare — dandone comunicazione, almeno sei mesi prima della scadenza e comunque non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dalla concessione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEL — le loro derivazioni idroelettriche suscettibili degli interventi di cui ai precedenti commi.

In attesa dell'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, ai fini della rinuncia alla facoltà di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute di grande derivazione.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente comma terzo, non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

La maggiore produzione di energia elettrica ottenuta mediante le opere di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente terzo comma non è calcolata ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 3.

I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 1 sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttrici di energia elettrica. Le imprese possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Le convenzioni, entro tre mesi dalla loro stipula, sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Le convenzioni dovranno:

1) definire l'aumento della producibilità di energia e/o di potenza di cui al precedente articolo 2, determinandone gli indici di miglioramento in funzione del conseguimento di una migliore utilizzazione delle derivazioni di acqua dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla data di scadenza originaria delle concessioni e della possibilità di un esercizio dell'impianto in modo autonomo e separato rispetto allo stabilimento industriale della impresa autoproduttrice;

2) determinare i termini e le modalità di presentazione dei progetti di massima e definitivi, relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione necessari per il conseguimento dell'aumento della producibilità di energia e/o di potenza di cui al precedente punto 1, nonché delle conseguenti verifiche e collaudi;

3) definire le modalità per l'esercizio, da parte dell'ENEL, del potere di impartire disposizioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

In caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini relativi alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 ed al precedente comma del presente articolo, ovvero di abituale inosservanza delle disposizioni impartite dall'ENEL ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il Ministro dei lavori pubblici dichiara la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'ENEL fornirà, al costo di esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni dalla scadenza della concessione, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica le cui opere gli siano state trasferite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni.

Ai consumi di energia fornita ai sensi del precedente comma non si applica il sovrapprezzo termico di cui al provvedimento 6 luglio 1974, n. 34, del Comitato interministeriale dei prezzi, e successive modificazioni.

Le imprese elettriche degli enti locali, alle quali fossero assentite, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti.

Art. 5.

Il personale addetto con carattere di esclusività agli impianti relativi alle concessioni scadute delle imprese autoproduttrici di energia e per le quali l'ENEL abbia esercitato la facoltà di cui al precedente articolo 1 è trasferito all'ENEL, ovvero alle imprese elettriche degli enti locali, cui sia

stata assentita la concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Le modalità e le condizioni del passaggio del personale nell'ipotesi di cui al precedente comma sono determinate da convenzioni stipulate tra l'ENEL e l'impresa titolare della concessione scaduta, nonché tra le imprese autoproduttrici e le imprese elettriche dell'ente locale cui la concessione sia stata assentita ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Art. 6.

Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è maggiorato del 15 per cento, ove sia determinato d'accordo tra le parti.

Le imprese elettriche degli enti locali, che esercitano il diritto di prelazione di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, possono immettersi nel possesso delle opere indicate nell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, corrispondendo l'indennizzo previsto dalla stessa norma.

Art. 7.

La durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti lavori di potenziamento e di ristrutturazione, sarà stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tenuto conto, per le imprese autoproduttrici di energia elettrica, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza della

concessione originaria e degli indici di miglioramento, che saranno fissati da apposite convenzioni fra l'ENEL e le imprese autoproduttrici, nonchè tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali.

Art. 8.

Nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Anche per le derivazioni idroelettriche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, la regione autonoma Valle d'Aosta provvede a rilasciare le subconcessioni all'ENEL o agli altri soggetti di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, nonchè dall'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.